

ADEMPIMENTI

Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **31 gennaio 2022** l'**esterometro relativo al quarto trimestre 2021**. Trattasi, come noto, dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La **trasmissione “massiva” dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#)), doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'[articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021](#) di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022**, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da **modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le **specifiche tecniche dell’esterometro**, di cui al [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018](#), e successive modificazioni, **prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**:

- la prima modalità (standard) prevede la **predisposizione e l'invio trimestrale** di un file contenente i dati fiscali puntuali di **tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri** nel trimestre, da trasmettere **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il **Tipo documento TD10** e **TD11**. Per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati è facoltativa;
- la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, **per le operazioni attive** occorre impostare il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale **XXXXXXX** mentre **per le operazioni passive** vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
 1. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
 2. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 3. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#),
 4. **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Tali specifiche, aggiornate con il [**provvedimento n. 374343 del 23.12.2021**](#) di modifica del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, **restano valide fino al 30 giugno 2022**.

Pertanto, per chi deve trasmettere la **comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **quarto trimestre 2021**, la scadenza **resta fissata al 31 gennaio 2022** ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato **nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4** (in vigore dal **1° gennaio 2022**).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **dal 1° luglio 2022**, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**.

Per le prime, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra UE) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE). Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato [provvedimento n. 374343 del 23.12.2021](#) ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, [versione 1.7](#) in vigore dal 1° luglio 2022.